Commento giuridico alla sentenza n. 1762/2016 emessa dal Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Valeria Raudino

La sentenza in commento riprende un principio da tempo statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, a norma dell'art. 2058 c.c., comma 2, il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica, può disporre che esso avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.

Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si propone una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il danneggiato, ovvero un indebito arricchimento. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, l'assicuratore) al risarcimento del danno per equivalente (Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013). Laddove, invece, come riconosciuto dal Giudice di Pace di Padova, non vi sia una notevole differenza tra il costo della riparazione e il valore del veicolo, sarà legittimo riconoscere a favore del danneggiato il risarcimento in forma specifica, ovvero il costo della riparazione, sebbene leggermente superiore al valore di mercato del mezzo stesso.

E' noto che spesso il danneggiato si trova in difficoltà nel momento in cui è costretto ad acquistare una nuova vettura per l'eccessivo costo di riparazione del proprio mezzo, ovvero a dover utilizzare proprie risorse per effettuare una riparazione risarcita solo in parte. L'auspicio è che sentenze come quella emessa dal Giudice di Pace di Padova permettano di individuare nella effettiva riparabilità del mezzo - tale per cui l'intervento consenta al proprietario danneggiato di poter riutilizzare di nuovo in sicurezza la propria vettura - il corretto parametro di risarcibilità di tale danno. Secondo il nostro ordinamento, infatti, chi subisce un danno per fatto del terzo avrà diritto ad essere risarcito integralmente dei danni subiti, ciò che spesso non avviene quando il mezzo coinvolto aveva qualche anno di vita. Certo, le esigenze economiche delle assicurazioni non possono legittimare risarcimenti solo parziali, poiché l'importo versato non permette in sé di riacquistare al medesimo prezzo una vettura di caratteristiche simili a quella precedente. Questo, si ripete, dovrebbe essere ammesso solo nelle ipotesi in cui, per la gravità dei danni subiti la vettura, essa debba essere rottamata, per cui a fronte di una sostanziale irreparabilità non potrà che riceversi un indennizzo per equivalente del valore perso. Negli altri casi, dovrebbe trovare invece sempre applicazione il principio valorizzato nella sentenza in esame.

Il Presidente di Studio 3A

dott. Ermes Trovò